



Roma, 6 febbraio 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N° 65

**Oggetto: Circolare n. 2- 2023 dell’Agenzia delle Entrate – “Tregua fiscale” – 1) Regolarizzazione delle Irregolarità formali – 2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie – 3) - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento – 4) - Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 6 – 2023

**Oggetto: Circolare n. 2- 2023 dell’Agenzia delle Entrate – “Tregua fiscale” – 1) Regolarizzazione delle Irregolarità formali – 2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie – 3) - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento – 4) - Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro –**

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla “Tregua fiscale” di cui alla Legge di Bilancio 2023 (*vedasi Circolare LND n. 63 del 26 gennaio 2023*).

Con la presente Circolare si illustra la portata delle sanatorie recate nei commi da 166 a 173 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 – *Regolarizzazione delle irregolarità formali* –, nei commi da 174 a 178 – *Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie* –, nei commi da 179 a 185 – *Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento* e nei commi da 222 a 230 – *Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro* .

#### **1 - Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)**

E’ possibile regolarizzare le infrazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 che **non** rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e per il pagamento dei tributi (relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.).

Le violazioni sanabili sono quelle per le quali sono previste sanzioni in misura fissa, non essendo parametrizzate ad un tributo omesso, tardivo o errato sul quale riproporzionare la sanzione.

Tra le principali violazioni sanabili, si segnalano:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati; l’errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA con imposta assolta;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili sempre che le violazioni non abbiano prodotto effetti sull’imposta dovuta;
- omessa o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate;
- omissione o incompletezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell’attività;
- violazione degli obblighi inerenti alla registrazione e documentazione delle operazioni imponibili IVA quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale sempre che si sia tenuto un comportamento concludente.

Le violazioni possono essere regolarizzate con il versamento di 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta, eseguito in due rate di pari importo, il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni al più tardi entro il termine di pagamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione delle regolarizzazioni.

#### **2 - Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)**

Con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è introdotta una forma di “ravvedimento operoso”, cd. “speciale”, concernente le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 ed ai periodi precedenti.

Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse. La norma agevolativa consente, quindi, di regolarizzare **violazioni sostanziali dichiarative**.

La regolarizzazione implica il pagamento di **1/18** della sanzione minima edittale irrogabile per legge e degli interessi oltre al versamento del quantum dovuto in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in **otto** rate trimestrali di pari importo dal 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

E' possibile utilizzare nel pagamento l'istituto della compensazione.

Il mancato pagamento di una sola delle rate successive alla prima comporta la decadenza del beneficio e l'iscrizione a ruolo del restante importo dovuto con l'applicazione delle sanzioni edittali e degli interessi di legge.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni ravvedibili non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177, e con successiva Risoluzione saranno individuati i codici tributo per l'effettuazione dei versamenti dovuti per effetto della regolarizzazione.

### **3 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento (commi da 179 a 185)**

La disposizione normativa è riferibile agli atti di accertamento di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione (accertamenti con adesione) non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notificati successivamente al 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023.

L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o con il versamento della 1<sup>a</sup> rata.

Il beneficio consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura di **1/18** del minimo previsto dalla legge.

Ad esempio, per la definizione di un avviso di accertamento l'importo delle sanzioni definibili, in sede di adesione o acquiescenza, è pari ad 1/6 di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l'atto entro i termini di proposizione del ricorso.

Con l'agevolazione di cui ai commi in argomento l'importo delle somme dovute a titolo di sanzione sarà pari ad 1/6 del terzo dovuto, e pari, quindi, ad **1/18** del minimo previsto dalla legge.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione o in **venti rate** di pari importo. Il versamento dell'intero importo o della prima delle venti rate va eseguito entro il termine della proposizione del ricorso contro l'atto di accertamento. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo alla prima rata con interessi al tasso legale.

E' esclusa la compensazione.

### **4 – Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)**

Viene riproposta una misura analoga a quelle adottate in precedenza (art. 4 del D.L. n. 119/2018 e art. 4 D.L. n. 4/2021).

Sono automaticamente annullati i debiti fino a 1.000,00 euro, relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali anche se già inclusi nella rottamazione-ter o nel cd. "saldo e stralcio".

Tale annullamento effettuato alla data del 31 marzo 2023 ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al 1° gennaio 2023 e comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000-2015.

E' disposta, per i crediti oggetto di annullamento automatico, la sospensione della riscossione fino alla data dell'annullamento.

L'annullamento non si applica, tra l'altro, ai carichi relativi:

-alle somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato;

- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- alle multe o alle ammende e sanzioni dovute a seguito di sentenze penali di condanna.

Per tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione da Enti **diversi** dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, lo stralcio fino a 1.000,00 euro opererà esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data del 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e **non** per il capitale e le somme maturate alla predetta data del 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento **che restano integralmente dovuti**.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale si applica limitatamente agli interessi e non investe le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.

L'applicazione dello stralcio agli Enti creditori **diversi** dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, è tuttavia rimessa alla volontà dei medesimi Enti che possono deliberare di **non** applicare ai loro crediti le disposizioni agevolative e quindi di evitare l'annullamento automatico.

Il relativo provvedimento dovrà essere eventualmente adottato entro il 31 gennaio 2023.

\*\*\*\*\*

La Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate reca, inoltre, chiarimenti anche in ordine alla definizione agevolata e alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie nonché in ordine alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari presso la Corte di Cassazione, che formeranno oggetto di una successiva Circolare che sarà pubblicata dalla L.N.D.